Informativa per la clientela di studio

N. 04 del 17.05.2017

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Modello F24 telematico: nuove regole

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle nuove regole da seguire per la presentazione del Modello F24 telematico per i pagamenti di imposte e contributi.

Premessa

Con l'art. 3 del D.L. n. 50/2017 (entrato in vigore il 24 aprile), il Legislatore prevede regole ancora più stringenti per i titolari di partita IVA in merito alle modalità di utilizzo del Modello F24 nel caso in cui in esso siano utilizzati, in compensazione, eventuali crediti d'imposta. Nulla cambia, invece, in merito ai soggetti non titolari di partita IVA.

La tabella che segue riporta le regole in vigore prima del D.L. 50/2017.

Modello F24
Titolari di partita IVA **(Ante D.L. 50/2017)**
Obbligo di Modello F24 telematico. Il versamento poteva avvenire con una delle seguenti modalità: ⇨ direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; ⇨ tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel).

Decreto Legge n. 50/2017 (Modello F24)

Titolari partita IVA

► Nuove regole

Novità per titolari di partita IVA

Con il D.L. 50/2017, per i soggetti titolari di partita IVA, fermo restando che il Modello F24 va presentato in ogni caso con modalità telematica (non è possibile il cartaceo), è stato istituito l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, i crediti d'imposta.

MODELLO F24 TITOLARI PARTITA IVA

→ In presenza di crediti compensati, il Modello F24 dei predetti soggetti, potrà essere presentato (sempre e solo telematicamente) esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (non è più possibile farlo attraverso i servizi di home banking).

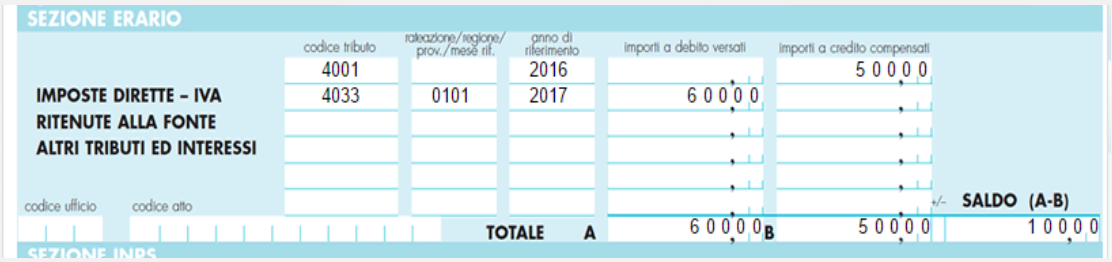
OSSERVA - Con la Circolare n. 57/E/2017, l'Agenzia ha chiarito che la predetta novità trova applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo l'entrata in vigore e, pertanto, dal 24 aprile 2017 e che i dovuti controlli sul corretto adempimento inizieranno dal 1° giugno. Il che dovrebbe far ritenere che fino a quella data, eventuali errori commessi dal contribuente (ossia utilizzo del canale telematico errato) non farebbe scattare alcuna sanzione e/o scarto del modello di pagamento.

Dunque, in base alle nuove regole:

Novità Modello F24 **(Titolari di partita IVA)**
Regola generale: Obbligo di Modello F24 telematico
Se ci sono crediti compensati, c'è obbligo si presentazione F24 solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario). Se NON ci sono crediti compensati, il versamento dell'F24 telematico potrà avvenire con una delle seguenti modalità: ⇨ direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; ⇨ tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel).

Esempio 1

La ditta Rossi deve presentare al versamento il seguente Modello F24.



In tale ipotesi:

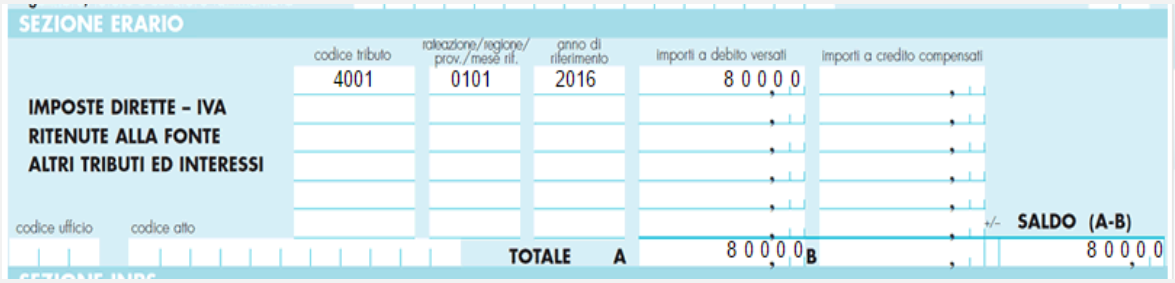
- è stato utilizzato il credito IRPEF 2016 (codice tributo 4001) in compensazione per il versamento del I° acconto IRPEF 2017 (codice tributo 4033).

Modalità di presentazione F24 (Esempio 1)

→ Solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (NO home banking).

Esempio 2

La ditta Bianchi deve presentare al versamento il seguente Modello F24.



In tale ipotesi:

- si sta versando il saldo IRPEF 2016 a debito di 800 euro senza utilizzare crediti in compensazione.

Modalità di presentazione F24 (Esempio 2)

→ Secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario;
- tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel).

Soggetti non titolari di partita IVA

Nessuna modifica, invece, interessa i soggetti NON titolari di partita IVA per i quali continuano a valere le regole già in vigore. Quindi:

Modello F24 **(NON titolari di partita IVA)**
Nessuna Novità
L'obbligo del Modello F24 telematico sussiste solo qualora per effetto di compensazioni il saldo finale è pari a zero oppure se in presenza di compensazione, il saldo finale è positivo. Il versamento telematico potrà essere eseguito: ⇨ direttamente dal contribuente tramite l'home banking delle banche e di Poste Italiane oppure (se abilitato) mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline); ⇨ oppure tramite intermediario abilitato (ai servizi telematici dell'Agenzia Entrate). Tuttavia, se il saldo dell'F24 è zero l'home banking non può essere utilizzato. Nel caso di F24 con saldo positivo in assenza di compensazioni, è possibile la presentazione cartacea in banca/posta.

Tabella di riepilogo

Volendo dunque riepilogare:

Tabella riepilogo			
Ipotesi	**Titolari di partita IVA**	**NON titolare di partita IVA**	**Note**
Modello F24 in presenza di crediti compensati	Obbligo utilizzo canali telematici dell'Agenzia Entrate	⇨ ***Se saldo zero***: obbligo utilizzo canali telematici dell'Agenzia Entrate ⇨ ***Se saldo positivo***: home banking o canali telematici Agenzia Antrate	In caso di utilizzo di canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, il versamento può essere effettuato: ⇨ direttamente dal contribuente (se abilitato Fisconline/Entratel); ⇨ oppure tramite intermediario incaricato (es. commercialista)
Modello F24 senza compensazioni	Obbligo F24 telematico (home banking o canale telematico Agenzia Entrate)	Possibilità di F24 anche cartaceo presso posta/banca. Nulla vieta di eseguire il versamento in modalità telematica (tramite home banking o canale telematico Agenzia Entrate)	

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse……